REGOLAMENTO (CEE) N. 2468/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1990

relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (¹), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

5,38 considerando che || regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (²), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 7760 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (1); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonche la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di rereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformente al disposto del regolamento (CEE n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

^(*) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (*) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (*) GU n. L 136 del 26. 5. 1987; pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.